



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE – ISIN**

Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale ISIN di seconda fascia anno 2020 - Relazione illustrativa

La presente relazione illustra i contenuti dell'accordo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2020 per il personale dirigenziale di seconda fascia dell'Ispettorato.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell'Ispettorato, e l'art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “*L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016*”.

Con riguardo alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale si è fatto riferimento all'articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ottemperanza del quale per ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio non può superare l'importo

determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relative note applicative.

Successivamente è intervenuto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11/2/2019, n.12, il quale all'art. 11 (“*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*”) che alla lettera a) ha stabilito che quanto disposto dal succitato D.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

E' stata assunta come base di partenza per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell'ISIN il fondo per l'anno 2018 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approvato dal Collegio dei revisori dei conti dello stesso Istituto; fondo che ha tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 47 del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca 2016-2018 che stabilisce che “*A decorrere dal 1 gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 7 del CCNL Area VII del 28/7/2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato dell'1,7% calcolato sul monte salari anno 2015*”.

La conoscenza della struttura e degli importi del fondo accessorio certificato di ISPRA è risultata utile per ricavare il dato di confronto del **valore medio pro-capite** di salario accessorio goduto dal personale dirigenziale di seconda fascia ISPRA, calcolato come rapporto tra l'importo finale certificato del fondo - € **1.230.656,95** - e la **consistenza** media annua del personale (individuata come semisomma dei presenti al primo gennaio ed al 31 dicembre dell'anno di riferimento) pari a **22** unità; tale valore moltiplicato per il personale dirigenziale di ISIN ha permesso di calcolare il primo nucleo di **risorse stabili** del fondo accessorio ISIN.

In ottemperanza alla metodologia sopra descritta è stato quantificato il fondo accessorio 2019 in € **55.938,95** tenendo conto dell'unica unità dirigenziale presente in Ispettorato che ha ricoperto l'incarico di dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale; tale importo, in assenza di variazioni del numero delle posizioni ricoperte nell'esercizio 2020, viene confermato come fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2020.

Utilizzo

Con riferimento alle poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa come descritta nell'accordo, si rappresenta che la voce del fondo accessorio la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello è riferibile alla sola **retribuzione di posizione parte fissa**.

La retribuzione di posizione viene definita, così come previsto dall'articolo 48, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca, in una percentuale non superiore all'85% delle risorse complessive del fondo.

Anno	Fondo anno 2020	Retribuzione di posizione	Totale
2020	55.938,95	85%	47.548,11

La retribuzione di posizione di parte fissa, così come gli importi ridefiniti dall'articolo 45, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, è pari a € **12.565,11** annui lordi comprensivi di tredicesima mensilità. Si riportano quindi gli importi della retribuzione di posizione parte fissa in relazione alle posizioni considerate nell'annualità:

Anno	Retribuzione di posizione parte fissa	Posizioni dirigenziali	Totale
2020	12.565,11	1	12.565,11

La **retribuzione di posizione di parte variabile** può pertanto essere determinata in una quota del fondo destinata per il finanziamento totale della retribuzione di posizione detratta la componente della retribuzione di parte fissa:

Anno	Retribuzione di posizione	Retribuzione di posizione parte	Retribuzione di posizione parte
------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

		fissa	variabile
2020	55.938,95	12.565,11	43.373,84

Sulla base dei criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 48, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, l'Amministrazione con delibera n. 21 del 3 novembre 2020 ha determinato gli importi economici della retribuzione di posizione parte variabile delle funzioni dirigenziali articolandoli nelle tre fasce di seguito riportate e stabilendo, altresì, che detta graduazione non produce effetti retroattivi, restando ferme le indennità di posizione eventualmente già corrisposte

I fascia	30.434,89
II fascia	24.434,89
III fascia	20.434,89

La **retribuzione di risultato** dei dirigenti di seconda fascia viene definita in una misura non inferiore al 20% del totale delle disponibilità delle risorse complessive dei fondi 2019-2020.

Sulla base di quanto sopra esposto l'ammontare della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per le annualità 2020, risulta essere il seguente:

Anno	Fondo anno 2019/2020	Retribuzione di risultato	Totale
2020	55.938,95	20%	9.509,62

In merito ai criteri per la ripartizione della retribuzione di risultato, si richiama il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” approvato con delibera n.22 del 12 dicembre 2019 revisionato con la delibera n.30 del 30 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la dirigenza, il sistema prevede che nella valutazione dei risultati pesi:

- per il 40% la performance organizzativa;
- per il 35% gli obiettivi individuali;
- per il 25% i comportamenti e le competenze.

Per le posizioni dirigenziali va sempre tenuto conto l’obbligo di stabilire gli obiettivi individuali in sede di provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento; obiettivi da raggiungere e in relazione ai quali il dirigente sarà valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

A tal proposito, giova anche richiamare comunque il recente orientamento della Corte di Cassazione (tramite sentenza 19 dicembre 2018, n. 32877) che, con riferimento al periodo di prova, sancisce che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, esiste una scissione tra l’acquisizione della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali (Cass. n.2233/2007). All’esito del superamento della procedura concorsuale si costituisce il rapporto fondamentale, che è a tempo indeterminato, e sullo stesso si innesta, poi, l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione *“la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”* (Cass. n. 8674/2018).

Da tale orientamento si evince con chiarezza che nel periodo di prova, finalizzato a verificare l’idoneità dell’assunto ad assumere funzioni dirigenziali, si deve prescindere dall’assegnazione di obiettivi, essendo lo stesso periodo obbligato a valutare la capacità del neo-dirigente di portare a termine i compiti riconducibili alla qualifica rivestita.

Per effetto dello stesso orientamento, non troverà pertanto applicazione l'articolo 25, comma 2, del CCNL Dirigenti enti di ricerca 28 luglio 2010 e non si darà luogo ad alcuna corresponsione della retribuzione di risultato nell'anno 2020.